



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

OGGETTO: Riapprovazione del piano economico finanziario e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2021, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione consiliare n. 60 del 28 dicembre 2020

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTOTTO**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	RUGGIERO MONIA TAMARA	Sì
FIUME TERESA	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
SPATRISANO ANTONIO	No	PELLEGRINI GIOVANNA	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	SILANO GIUSEPPE	No
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
		Totale Presenti	11
		Totale Assenti	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CANARECCI ALBERTO, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 30 del 11/06/2021 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“RIAPPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2021, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI APPROVATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 60 DEL 28 DICEMBRE 2020”** unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Consigliere Lamberto Chiara, il quale

RELAZIONE SULLA PROPOSTA

presentando un prospetto di raffronto tra il 2021 e il 2020, e soffermandosi poi sulla conferma dei pesi tra utenze domestiche e non domestiche, commisurati rispettivamente al 69% e al 31% della tariffa, e tra parte fissa e variabile del piano, commisurate rispettivamente al 52% e al 48% del totale;

Udito l'intervento del consigliere Melino, che rammenta come in occasione della riunione della commissione per la revisione dei regolamenti e dello Statuto del 22 giugno 2020, discutendo del Regolamento sulla TARI, si era parlato anche dell'equiparazione, ai fini della determinazione dei coefficienti di riparto delle quote fissa e variabile della tariffa, tra le banche e gli uffici, e si era concordato sulla necessità di rivedere complessivamente i coefficienti delle utenze non domestiche, rilevando, fra l'altro che tuttavia non si è provveduto in merito ma si sono ancora confermati i precedenti coefficienti;

Udito l'intervento del consigliere Rollè, che ricorda tale riunione e rammenta anche come nella successiva seduta consiliare il consigliere Calandra avesse nuovamente sottolineato tale necessità e si fosse astenuto sul punto: il consigliere propone di presentare una proposta subito dopo le ferie estive per avere tempo e modo di interpellare il Covar e realizzare le necessarie simulazioni di riparto;

Udito l'intervento del consigliere Piazza, che recepisce quanto segnalato e si scusa per quanto di sua competenza in merito al mancato intervento sui coefficienti delle utenze non domestiche, indicando che si calendarizzerà un incontro dopo le ferie;

Esaurite le dichiarazioni di voto;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 8
VOTI FAVOREVOLI	N. 8
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 3 (Ruggiero - Melino - Pellegrini)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n 30 del 11/06/2021 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“RIAPPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2021, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI APPROVATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 60 DEL 28 DICEMBRE 2020**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 8
VOTI FAVOREVOLI	N. 8
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 3 (Ruggiero - Melino - Pellegrini)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per procedere sollecitamente ai conseguenti adempimenti anche a cura del Covar¹⁴.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N 30

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 11/06/2021

OGGETTO: Riapprovazione del piano economico finanziario e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2021, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione consiliare n. 60 del 28 dicembre 2020

VISTI:

- L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- L'art. 30, c. 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021;
- Il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 25 giugno 2020 e da ultimo modificato con precedente deliberazione consiliare n. 27 in data odierna, immediatamente esecutiva;

PREMESSO che:

- Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con l'articolo 30, comma 5, ha da ultimo disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno slegandoli da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) in base all'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni previste dalla legge;
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il Comune, nella commisurazione della tariffa, a oggi tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- La competenza per l'adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 1, commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013;
- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sono svolti dal Co.Va.R. 14, consorzio obbligatorio di bacino;
- L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – così ridenominata ai sensi del successivo comma 528 della stessa legge – funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che

tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

- La predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità sopra menzionata, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;
- Con deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Con la stessa deliberazione l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della TARI, richiedendo, altresì che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;
 - l’introduzione di meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia dei soggetti competenti;
- L’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha approvato le seguenti deliberazioni:
 - n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
 - n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;

DATO ATTO che:

- Nel corso dell’esercizio 2020, e con riferimento alla tariffazione TARI relativa al medesimo periodo, si è optato con delibera di Consiglio n. 36 del 25/06/2020 per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, confermando le tariffe TARI approvate per l’anno 2019, salvo conguaglio;
- Al fine dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, con successiva deliberazione consiliare n. 60 del 28 dicembre 2020 si sono quindi approvati

- provvisoriamente un piano economico finanziario - PEF - conforme ai più recenti dati in allora comunicati dal COVAR 14 relativamente all'anno 2020, nonché le tariffe relative alla TARI risultanti dall'apposito prospetto in allegato al medesimo atto;
- Con la stessa deliberazione ci si è riservati di riapprovare il piano economico finanziario e le tariffe così approvate per l'anno 2021 entro i termini normativamente fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, anche se successivamente alla sua effettiva approvazione da parte di questo Comune, e variando contestualmente il medesimo bilancio di previsione 2021-2023, a seguito del pervenimento di uno schema di PEF 2021 da parte del COVAR 14 che avesse aggiornato e sostituito il PEF 2020 utilizzato per tale deliberazione in mancanza di dati più aggiornati al momento della sua approvazione;
 - Il Consorzio Co.Va.R. 14 ha recentemente approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, aggiornato alle disposizioni ARERA sopra menzionate;
 - Il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è ora stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;
 - Sulla base dei dati disponibili alla data attuale ed elaborati dagli uffici comunali è stato redatto e allegato alla presente proposta il piano finanziario relativo alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ammontante a € 927.841,00 per l'anno 2021, al netto degli ulteriori proventi relativi ai rimborsi CONAI e ammontanti ad € 49.418,98;
 - Al fine di garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati, occorre conseguentemente reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad € 927.841,00 per l'anno 2021, comprensivo della quota che si presume di non riuscire a riscuotere e che sarà accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 95.506,88, nonché dell'importo di € 10.325,00 quale quota di conguaglio per il recupero del differenziale tra il piano finanziario 2020 definitivamente approvato e i proventi delle tariffe applicate in tale annualità, le quali, come sopra ricordato, e in applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, erano state confermate nell'importo approvato per l'anno 2019, salvo conguaglio;

RITENUTO che:

- Occorra quindi provvedere alla riapprovazione formale del suddetto Piano 2021, in sostituzione di quello già approvato con precedente deliberazione consiliare n. 60 del 28 dicembre 2020, Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
- Occorra quindi altresì riquantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa TARI, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall'avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Occorra quindi esplicitare definitivamente con la presente delibera quali siano le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di tariffe TARI che il Consiglio Comunale intende adottare;
- Nel determinare gli obiettivi di spesa si è adottato il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;

- Occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;
- Gli obiettivi sopra espressi debbano essere raggiunti approvando le tariffe relative alla TARI realizzando un'equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla sopra menzionata deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e dell'allegato Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- Si possano in particolare stabilire i criteri di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, tra quota fissa e variabile, e tra le diverse tipologie di utenza domestiche e non domestiche risultanti dall'allegato prospetto tariffario in allegato "B" al presente atto, da ritenersi i più confacenti e corrispondenti alle specifiche realtà locali;
- Per le utenze domestiche, si possa determinare l'utilizzo dei coefficienti di adattamento Ka e Kb nella misura di cui allo stesso allegato "B";
- Per le utenze non domestiche, si possa confermare l'utilizzo dei coefficienti di adattamento Kc e Kd nella misura di cui allo stesso allegato "B";
- Si debba, a tal riguardo, innanzitutto ripartire i costi risultanti dal piano finanziario tra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto dei parametri di cui allo stesso allegato "B";
- Sia congruo applicare il 69 % del gettito di tariffa alle utenze domestiche e il 31 % di tale gettito alle utenze non domestiche;
- Sia quindi opportuno e doveroso approvare il piano finanziario con la relativa tariffa relativa alla TARI come da prospetti "A" e "B" allegati alla presente proposta;
- Si debba inoltre approvare il prospetto di piano di riparto delle tariffe TARI, sulla base del piano tariffario e dei coefficienti tariffari come sopra approvati, come risultante dall'ulteriore allegato "C" alla presente proposta;
- Sulla base delle proposte sopra espresse, e dei dati resi noti dall'ufficio tributi riguardanti gli immobili soggetti a tariffa, si ricavano i seguenti valori base utili per il calcolo della tariffa:
 - o Qapf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze non domestiche): 3,0848;
 - o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze non domestiche): 0,1994;
 - o Quf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze domestiche): 1,4192;
 - o Quv (costo unitario espresso in kg per famiglia per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze domestiche): 568,7565;
 - o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze domestiche): 0,1007;

DATO comunque ATTO che:

- In virtù del fondo istituito dal citato art. 6 del D.L. n. 73/2021, questo Ente potrà disporre di risorse a copertura delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2021 da distribuire tra le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- Per la ripartizione del fondo, il citato art. 6 rimanda ad apposito decreto ministeriale che vi provvederà in proporzione dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche stimata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, i comuni possono concedere, anche in favore di altre utenze, riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate dallo Stato, attingendo da appositi stanziamenti di bilancio oppure avvalendosi di risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

PROPONE

Di riapprovare, in modifica e sostituzione dei documenti provvisoriamente approvati con precedente deliberazione consiliare n. 60 del 28 dicembre 2020, il Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all' "Allegato A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che il piano finanziario relativo alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 ammonta a € 927.841,00, inclusi i costi fissi e senza considerare gli ulteriori servizi che potranno essere coperti con altre entrate dedicate, fra cui i rimborsi CONAI.

Di riapprovare, in modifica e sostituzione dei documenti provvisoriamente approvati con precedente deliberazione consiliare n. 60 del 28 dicembre 2020 le tariffe per utenze domestiche e non domestiche relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 di cui all' "Allegato B" e all' "Allegato C", facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che si dovrà provvedere, con apposita e successiva variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge, ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa al piano finanziario e alle tariffe così approvate.

Di prendere atto che dalle risultanze del Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all' "Allegato A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, l'ammontare dei costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 48% del totale dei costi, e quello dei costi variabili al restante 52%.

Di dare atto che i costi di cui al punto precedente sono da attribuire per il 69% alle utenze domestiche e per il 31% alle utenze non domestiche.

Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2021 dalla Città Metropolitana di Torino.

Di rimandare ad avvenuta emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, l'adozione del provvedimento di distribuzione dei contributi statali destinati alla riduzione della TARI delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

Di dare atto che entro il 14 ottobre 2021 la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE